

N. R.G. 2014/128



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02 luglio 2014 nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art.1, comma 48 e ss., della Legge 28 giugno 2012, n. 92

da

G. A.

con l'avv. E. Zanarello,

RICORRENTE

contro

COSENTINO TRASPORTI S.R.L.

RESISTENTE CONTUMACE

*** **

PREMESSO

- che il ricorrente G. A. veniva assunto dalla ditta resistente in data 07.02.2011 con contratto a tempo determinato;
- che, dopo numerosi rinnovi del contratto sempre a tempo determinato, in data 06.09.2012 il ricorrente veniva assunto dalla COSENTINO TRASPORTI a tempo indeterminato;
- che, in occasione della chiusura per le ferie estive dell'anno 2013, il legale rappresentante della suddetta ditta comunicava, solo oralmente, ai lavoratori che la riapertura avrebbe avuto luogo in data 30.08.2013;
- che il ricorrente ed altri tre dipendenti ritornavano, pertanto, al lavoro in quello stesso giorno;
- che, nell'occasione, il legale rappresentante della ditta datrice comunicava l'assenza di

Pagina 1



lavoro per quella giornata, invitando i quattro lavoratori a rientrare a casa ed assicurando loro che sarebbero stati richiamati;

- che, in data 1 settembre 2013 perveniva al ricorrente raccomandata inviata dalla ditta COSENTINO TRASPORTI contenente contestazione disciplinare relativa alla mancata presentazione del ricorrente al lavoro alla riapertura dell'attività dopo le ferie, e cioè in data 26.08.2013;
- che il lavoratore si giustificava prospettando che ci fosse stato un fraintendimento sulla data di ripresa dell'attività, dichiarandosi disponibile al rientro;
- che, in data 06.09.2013 la ditta comunicava il licenziamento, cui faceva seguito in data 26.09.2013 la relativa impugnazione;
- che G A presentava ricorso, depositato in data 03.03.2014, lamentando l'illegittimità del suddetto provvedimento espulsivo e chiedendo la propria reintegrazione nel posto di lavoro oltre alla condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, fino ad un massimo di 12 mensilità, ex art. 18, c. 4, Statuto Lavoratori;
- che la ditta convenuta non si costituiva, venendo pertanto dichiarata contumace;

OSSERVA

Sull'insussistenza del fatto

In base alla regola generale sul riparto dell'onere probatorio, confermata e specificata dalla giurisprudenza anche di legittimità, nel momento in cui il lavoratore provi i fatti costitutivi dell'azione di impugnazione del licenziamento, consistenti nell'esistenza del rapporto di lavoro e nella sua interruzione per effetto di provvedimento espulsivo, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi degli effetti di tale azione. In particolare, sarebbe spettato alla ditta convenuta di provare l'esistenza del fatto concretante la giusta causa od il giustificato motivo del licenziamento.

In assenza di tale prova, non può che ritenersi fondata l'azione di impugnazione promossa da Gagea



Aurei per insussistenza del fatto, da intendersi non soltanto nella sua accezione materiale ma anche sotto il profilo giuridico dell'assoluta carenza di un inadempimento da parte del dipendente.

Di conseguenza, va applicata la tutela richiesta dallo stesso in conformità al disposto dell'art. 18, c. 4, Statuto Lavoratori, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro e nel pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- 1) Accerta e dichiara l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento comminato da COSENTINO TRASPORTI SRL a G. A con raccomandata dd. 06.09.2013 e per l'effetto
- 2) Condanna COSENTINO TRASPORTI SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla reintegrazione di G. A nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento di un'indennità in favore dello stesso, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto quantificata in Euro 1.534,73, dal 06.09.2013 al giorno dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a 12, somme maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo;
- 3) Condanna altresì COSENTINO TRASPORTI SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione in favore del ricorrente G. A delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, lì 15.07.2014

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

